

o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;

VISTO l'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove dispone che “3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revocche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”;

RILEVATO che, come da relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento, nota interna prot. 68 del 26.06.2014, le prestazioni affidate con il Contratto d.d. 1° giugno 2012, registrato a Trieste il 12 giugno 2012 al n. 5196, serie 3, sono in via di definitiva conclusione, sicché appare opportuno osservare quanto previsto dall'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in merito al contratto già sottoscritto, dal momento che sussiste l'interesse pubblico alla predisposizione del progetto definitivo, vista la natura emergenziale dei lavori, essendo Tiliaventum S.c.a r.l. non sostituibile in tempi rapidi per tale attività, anche per ragioni connesse alla tutela del diritto d'autore, di cui all'art. 2578 del codice civile;

VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, reso con atto acquisito al prot. Comm. E/4525 del 22 luglio 2014;

VISTO che l'art. 29, comma 1, del Capitolato speciale d'appalto stabilisce che “l'affidamento a Contraente Generale, gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale, nonché tutti i subaffidamenti degli affidatari del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici”, richiamando integralmente quanto previsto dall'art. 176, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. di proseguire le attività di cui al Contratto 1° giugno 2012, registrato a Trieste il 12 giugno 2012 al n. 5196, serie 3, per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento a provvedere a tutti gli atti conseguenti e/o connessi, affidandogli la competenza per assolvere ogni adempimento necessario per perseguire le finalità del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_33_1_DPR_1_281_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 luglio 2014, n. 281

Revoca del decreto del Commissario delegato n. 59 del 3 maggio 2010, nella parte in cui dispone l'affidamento della realizzazione dei lavori oltre che le ulteriori attività, non già assegnate a seguito del decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012 (CUP I41B08000240005 - CIG 0306416E77).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico ed ella mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO il Decreto del 12 dicembre 2009, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO il Decreto del 17 dicembre 2010 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità

nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO il Decreto del 13 dicembre 2011 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale "Corridoio V" dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo autostradale Villesse-Gorizia", che prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;

VISTO il Decreto del 22 dicembre 2012 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia e con il medesimo provvedimento ha decretato il subentro del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle funzioni di Commissario delegato;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, a suo tempo in carica, ha indetto con Decreto n. 16 del 20 aprile 2009 una procedura ristretta, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "IIIª Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto";

RILEVATO che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore del costituendo Consorzio ordinario formato da Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., avente quale mandatario il primo operatore economico, ed in seguito il Commissario delegato, dopo aver espletato i controlli previsti per legge, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura citata, con Decreto n. 59 del 3 maggio 2010;

ATTESO che i suddetti operatori economici hanno costituito, in data 18 maggio 2010, la società di progetto denominata "Tiliaventum S.c.a r.l.", con atto n. rep. 39143, fascicolo n. 20150, registrato ad Udine il 19 maggio 2010 (n. 5640 - serie T), ai sensi degli artt. 156 e 176, comma 10 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

PRESO ATTO che il Commissario delegato ha proceduto all'emissione del Decreto n. 162 dd. 12 aprile 2012, che ha disposto l'affidamento alla Tiliaventum S.c.a r.l. della sola progettazione definitiva, della redazione del P.S.C. e dell'esecuzione delle attività accessorie ad essa strettamente connesse;

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti, sezione Controllo Friuli - Venezia Giulia, con Deliberazione del 18 aprile 2012, n. 67, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il citato Decreto n. 162/2012, con nota assunta al prot. Commissario E/5488 dd. 18 maggio 2012;

RILEVATO che il conseguente Contratto è stato sottoscritto il 1° giugno 2012, registrato a Trieste il 12 giugno 2012 al n. 5196, serie 3, e che in relazione ad esso è stata rilasciata l'informativa antimafia dalla Prefettura - U.T.G. di Udine, in data 24 ottobre 2012, n. prot. 32719;

CONSIDERATO, pertanto, che non è ancora stato sottoscritto il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori oltre che le ulteriori attività non già affidate a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012, sicché, inter alia, non si è verificata la condizione di efficacia del Protocollo di Legalità, siglato in data 25 novembre 2013, tra le Prefetture UU.TT.GG. di Venezia, Treviso e Udine, il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, in qualità di Soggetto aggiudicatore, Tiliaventum S.c.a r.l. e la Concessionaria S.p.a. Autovie Venete;

CONSIDERATO che la Prefettura - U.T.G. di Udine, con provvedimento n. prot. 34970 d.d. 9 giugno 2014, a firma del Prefetto, acquisito al prot. Comm. E/3678 del 12 giugno 2014, ha comunicato gli aggiornamenti relativi all'informativa antimafia resa in data 24 ottobre 2012, n. prot. 32719, rilevando in merito alla società Rizzani De Eccher S.p.A., titolare del 50% delle quote della società Tiliaventum S.c.a r.l., la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, commi 3 e 4 ed all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO che in virtù di tale circostanza, il Prefetto ha emesso un'interdittiva antimafia, ai sensi dell'art. 91 suddetto ed ha revocato la precedente informativa, resa in data 24 ottobre 2012, n. prot. 32719/12, nei confronti della citata società Tiliaventum S.c.a r.l.;

PRESO ATTO che l'interdittiva antimafia "tipica", prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO che la suddetta interdittiva della Prefettura - U.T.G. di Udine individua idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione;

RICHIAMATE le motivazioni indicate dall'interdittiva in epigrafe, giustificata dagli elementi indiziari che sono stati riportati nel relativo provvedimento dalla Prefettura di Udine, con l'effetto che tali circostanze fanno ritenere possibile che l'attività della società Tiliaventum S.c.a r.l. possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata;

VISTO l'art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove prevede, al comma 1, che "1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni";

VISTO l'art. 94, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove stabilisce che "2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite";

VISTO l'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove dispone che "3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi";

RILEVATO che, come da relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento, nota interna prot. 68 del 26.06.2014, le prestazioni affidate con il Contratto d.d. 1° giugno 2012, registrato a Trieste il 12 giugno 2012 al n. 5196, serie 3, sono in via di definitiva conclusione, sicché appare opportuno osservare quanto previsto dall'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in merito al contratto già sottoscritto, dal momento che sussiste l'interesse pubblico alla predisposizione del progetto definitivo, vista la natura emergenziale dei lavori, essendo Tiliaventum S.c.a r.l. non sostituibile in tempi rapidi per tale attività, anche per ragioni connesse alla tutela del diritto d'autore, di cui all'art. 2578 del codice civile;

CONSIDERATO che, in merito all'affidamento dei lavori e delle ulteriori attività non previste dal Decreto d.d. 12 aprile 2012, n. 162, invece, le previsioni dell'art. 94, comma 1, non consentono di poter ipotizzare la stipula del relativo contratto alla società in epigrafe, alla luce dell'intervenuta informativa n. prot. 34970/2014 d.d. 9 giugno 2014, la cui efficacia interdittiva discende direttamente dalla valutazione del Prefetto per cui la stazione appaltante non ha alcun potere discrezionale;

VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, reso con atto acquisito al prot. Comm. E/4525 del 22 luglio 2014;

RILEVATO che l'atto interdittivo colpisce non solo l'impresa socia, ma la stessa società di progetto Tiliaventum Sc.a.r.l., revocando la precedente informativa, n. prot. 32791/2012, resa nei confronti di quest'ultima in data 24 ottobre 2012, sulla base di circostanze riguardanti l'impresa Rizzani De Eccher S.p.A. che nella società Tiliaventum Sc.a.r.l. esprime un ruolo gestionale determinante;

VISTO che l'art. 29, comma 1, del Capitolato speciale d'appalto stabilisce che "l'affidamento a Contraente Generale, gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale, nonché tutti i subaffidamenti degli affidatari del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici", richiamando integralmente quanto previsto dall'art. 176, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

RILEVATO che ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la fase della scelta del contraente, conclusa con l'aggiudicazione definitiva, risulta distinta da quella, successiva, della stipulazione e conseguente esecuzione del contratto, pur costituendone il necessario presupposto funzionale, considerato che "l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta" (art. 11, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e che, pur divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione resta comunque salvo "L'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti" (art. 11, comma 9, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. di revocare, in virtù di quanto previsto dall'art. 94, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Decreto del Commissario delegato n. 59 del 3 maggio 2010, nella parte in cui dispone l'affidamento della realizzazione dei lavori oltre che le ulteriori attività non già assegnate a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012, in virtù delle ragioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, con particolare riferimento alle motivazioni riportate nell'interdittiva di cui al provvedimento n. prot. 34970 d.d. 9 giugno 2014 della Prefettura - U.T.G. di Udine, da intendersi integralmente richiamate;
2. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento a provvedere a tutti gli atti conseguenti e/o connessi, affidandogli la competenza per assolvere ogni adempimento necessario per perseguire le finalità del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_33_1_DPR_158_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 0158/Pres.

LR 10/2006, art. 4. Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 giugno 2006, n.10, (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia);

VISTO in particolare l'articolo 4, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), che istituisce il Comitato tecnico - scientifico per gli Ecomusei, quale organo di consulenza specialistica nella materia, ne individua la composizione ed i compiti e stabilisce che alla sua nomina si provveda con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0275/Pres., emanato previa deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2028, con cui il suddetto Comitato è stato ricostituito per la durata della legislatura;

PRESO ATTO che, pertanto, il Comitato medesimo è ormai da tempo cessato dalla carica ed è necessario provvedere a ricostituirlo;

RILEVATO che, ai sensi della disposizione di modifica apportata alla norma istitutiva originaria con la citata legge regionale 6/2014, il nuovo Comitato resterà in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del Comitato successivo;

CONSIDERATO che non è ancora stato nominato il Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 e che pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) della citata legge regionale 10/2006, le relative funzioni in seno al ricostituendo Comitato saranno svolte dal Direttore del Servizio beni culturali, competente all'attuazione degli interventi per la promozione e lo sviluppo degli Ecomusei, o da un suo delegato;

VISTE le note di data 21 maggio 2014 n. prot. 7828/6BC e n. prot. 7830/6BC, con le quali il Servizio beni culturali ha richiesto rispettivamente all'Università degli studi di Udine e all'Università degli studi di Trieste di designare ciascuna due rappresentanti, di cui uno titolare e uno supplente, ai sensi comma 3, lettera d) del richiamato articolo 4;

VISTA inoltre la nota di data 21 maggio 2014 n. prot. 7825/6BC, con la quale il suddetto Servizio ha richiesto al Consiglio delle autonomie locali di designare i due rappresentanti di sua competenza, ai sensi del comma 3, lettera e) del richiamato articolo 4;

VISTE le designazioni comunicate dall'Università degli studi di Udine e dall'Università degli studi di Trieste, rispettivamente con nota di data 4 giugno 2014 n. prot. 12787 e con nota di data 18 giugno 2014, n. prot. 12277, nonché le designazioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione assunta nella riunione n. 8 di data 18 giugno 2014, come risultante dal processo verbale n. 27/2014;

VISTA la nota di data 19 giugno 2014, n. prot. SP 2014 - 132P, con la quale l'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà ha provveduto all'individuazione dei cinque esperti previsti dalle lettere f) e g) del comma 3 del medesimo articolo 4;

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), con particolare riferimento all'articolo 7 bis ante, in base al quale:

- non possono essere nominati o designati a far parte degli organi collegiali di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale, nonché quanti, per